Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 67° | **ROMA - Lunedì, 27 dicembre 1926 - V ANNUALE** | **Numero 297**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Intern.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana,* Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I Signori abbonati che non avessero ancora rinnovato l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » del Regno d'Italia per l'anno 1927, sono pregati, nel loro interesse, di farlo subito.

L'Amministrazione della « Gazzetta » non può garentire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati che rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2435.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 2130.
Approvazione dello statuto della Regia università di Pavia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto l'art. 62 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604;
Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119;
Veduto il Regolamento generale universitario approvato col R. decreto 6 aprile 1924, n. 674:
Udito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della Regia Università di Pavia, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 118. — COOP

Statuto della Regia Università di Pavia.

TITOLO I.

NORME GENERALI.

Art. 1.

L'Università di Pavia comprende le seguenti Facoltà e Scuole:
1. Facoltà di giurisprudenza;
2. Facoltà di scienze politiche;
3. Facoltà di lettere e filosofia;
4. Facoltà di medicina e chirurgia;
5. Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
6. Scuola di farmacia;
7. Scuola di perfezionamento nelle scienze biologiche (annessa alla Facoltà di scienze).

Alle Facoltà e Scuole sono annessi istituti, laboratori, biblioteche, seminarii, per le esercitazioni degli studenti.

Art. 2.

L'Università di Pavia conferisce le seguenti lauree: giurisprudenza, scienze economiche e sociali, scienze politiche, lettere, filosofia, medicina e chirurgia, matematica, fisica, chimica, scienze naturali, scienze fisiche e matematiche e chimica-farmacia.

Essa conferisce, inoltre, il diploma in farmacia, e il diploma di perfezionamento nelle scienze biologiche.

Art. 3.

L'iscrizione degli studenti alle varie Facoltà e Scuole avviene secondo le norme fissate dal R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e dal Regolamento generale universitario 6 aprile 1924, n. 674.

E' vietata agli studenti l'iscrizione contemporanea a più Facoltà e Scuole che diano diritto a laurea o diploma.

Art. 4.

La segreteria redige e consegna ai professori entro 15 giorni dalla chiusura del periodo regolamentare delle iscrizioni l'elenco degli iscritti ai corsi rispettivi e comunica in seguito le iscrizioni tardive autorizzate.

Lo stesso ufficio consegna allo studente, all'atto dell'immatricolazione, un libretto nel quale i professori delle discipline da lui seguite attesteranno con la firma la frequenza al rispettivo corso.

Tale attestazione è necessaria per l'ammissione dello studente all'esame relativo.

Art. 5.

Per gli studenti che chiedono di passare da una Facoltà o Scuola ad un'altra durante il corso degli studi, la Facoltà o Scuola alla quale s'iscrivono determinerà le condizioni caso per caso.

Art. 6.

Quando un corso libero, per il suo programma, per la sua estensione e per la ricchezza dei mezzi d'insegnamento, corrisponda al corso ufficiale, può, su giudizio della Facoltà, essere dichiarato pareggiato.

Art. 7.

Lo studente non può presentarsi all'esame di profitto se non è stato iscritto ai corsi delle materie relative.

Art. 8.

Gli esami di profitto di svolgono per singole materie o per gruppi di materie, secondo le disposizioni contenute nei titoli relativi a ciascuna Facoltà o Scuola.

Art. 9.

Qualora una Facoltà o Scuola abbia stabilito che tutti o parte degli esami debbano sostenersi per gruppi di materie, essa potrà ogni anno modificare questi gruppi pubblicando le variazioni nel manifesto a stampa di cui all'art. 3 del Regolamento generale universitario. Gli studenti avranno però il diritto di presentarsi agli esami secondo l'ordinamento che vigeva nell'anno in cui presero la iscrizione.

Art. 10.

Lo studente può presentarsi agli esami nell'ordine che crede migliore, salve le eccezioni stabilite nei titoli relativi alle diverse Facoltà e Scuole.

Art. 11.

Gli esami di profitto, di laurea e di diploma hanno luogo ordinariamente alla chiusura annuale dei corsi.

Lo studente il quale abbia ottenuto di poter presentarsi ad un esame di profitto o di laurea o di diploma in epoca diversa da quella stabilita dal primo comma dell'art. 83 del Regolamento generale universitario e non sia stato approvato, non potrà presentarsi allo stesso esame di profitto, di laurea o di diploma se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla data della riprovazione.

Agli effetti della tassa di esame e in ogni caso agli effetti dell'ammissione ai benefici della Cassa scolastica gli esami eventualmente sostenuti all'inizio del nuovo anno accademico, ma in ogni caso non oltre il 30 novembre, saranno considerati come pertinenti all'anno accademico precedente.

Art. 12.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte normalmente di tre membri, di cui due professori di ruolo o incaricati, ed un libero docente, o un cultore della disciplina oggetto dell'esame, e presiedute dal professore della materia.

Qualora si abbiano esami per gruppo, le Commissioni possono essere composte di un numero maggiore di membri di cui almeno uno dev'essere libero docente o cultore delle materie e sono presiedute dal professore di ruolo più anziano.

Le Commissioni per gli esami di laurea e per il diploma di farmacia sono composte normalmente di undici membri, fra cui almeno un libero docente. In caso di necessità la Commissione può ridursi solo a sette membri compreso il libero docente.

Art. 13.

Gli esami di profitto sono pubblici. Terminato l'esame ed allontanato il pubblico, la Commissione delibera prima sulla approvazione, poi sui punti di merito. Qualora si abbiano esami per gruppo, il giudizio della Commissione è complessivo su tutte le materie del gruppo.

Art. 14.

Per essere ammesso agli esami di laurea o di diploma lo studente deve aver superati tutti gli esami di profitto, frequentate le esercitazioni e subìte le prove pratiche secondo l'ordine di studi da lui scelto per il conseguimento della laurea o del diploma a cui aspira.

Art. 15.

Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'art. 98 del Regolamento generale universitario.

Art. 16.

In ottemperanza agli articoli 23 e 24 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, i professori svolgono il loro corso sia in forma di lezioni cattedratiche, sia di esercitazioni, secondo il programma e l'orario approvati dalla Facoltà o Scuola. Per ogni insegnamento debbono essere tenute almeno tre ore settimanali di lezione in giorni distinti.

Il Rettore cura che l'approvazione dei programmi avvenga prima della fine dell'anno accademico agli effetti dell'anno successivo.

Art. 17.

Le tasse di immatricolazione, di iscrizione e di diploma e le soprattasse per gli esami di profitto e di diploma per gli iscritti alla Scuola di perfezionamento nelle scienze biologiche sono eguali a quelle fissate dalla legge per gli studenti della Facoltà di scienze.

Le tasse di internato e di laboratorio e i contributi che dovranno essere versati dagli iscritti ai seminari saranno determinate a norma dell'art. 54, comma 4°, del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 18.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite colle seguenti sanzioni:

1. Ammonizione;
2. Interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. Sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;
4. Esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami.

Art. 19.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal Rettore sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai nn. 2 e 3 spetta al Consiglio della Facoltà o Scuola in seguito a relazione del Rettore. Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di Facoltà o Scuola, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio.

Contro la deliberazione del Consiglio di Facoltà o Scuola lo studente può appellarsi al Senato accademico.

L'applicazione della sanzione di cui al n. 4 e anche di quelle di cui ai nn. 2 e 3, quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà o Scuole, è fatta dal Senato accademico, in seguito a relazione del Rettore, coll'osservanza delle norme e dei termini stabiliti al comma precedente relativamente alla comunicazione da farsi allo studente.

Il giudizio del Senato accademico è sempre inappellabile.

Art. 20.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della sanzione di cui al n. 4 viene inoltre data comunicazione a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altra Università o Istituto superiore sono integralmente applicate in questa Università se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi inscritto.

Art. 21.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori degli edifici universitarii, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 22.

Il Senato accademico potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO II.

Ordinamento degli studi.

Capo I.

Facoltà di giurisprudenza.

Art. 23.

La Facoltà di giurisprudenza comprende i seguenti insegnamenti:

1. Istituzioni di diritto civile;
2. Istituzioni di diritto romano;
3. Storia del diritto romano;
4. Economia politica;
5. Statistica e demografia;
6. Storia del diritto italiano;
7. Filosofia del diritto;
8. Diritto costituzionale;
9. Diritto ecclesiastico;
10. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
11. Diritto civile;
12. Diritto romano;
13. Diritto commerciale;
14. Diritto e procedura penale;
15. Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione;
16. Diritto internazionale;
17. Procedura civile;
18. Diritto privato elvetico;
19. Diritto privato comparato;
20. Medicina legale;
21. Esegesi sulle fonti del diritto romano;
22. Esegesi sulle fonti di storia del diritto italiano;
23. Papirologia giuridica.

Art. 24.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce due lauree: laurea in giurisprudenza e laurea in scienze economico-sociali.

Art. 25.

L'ordine degli studi proposto per la laurea in giurisprudenza è il seguente:

Anno 1°:

1. Istituzioni di diritto civile;
2. Istituzioni di diritto romano;
3. Storia del diritto romano;
4. Economia politica;
5. Statistica e demografia;
6. Storia del diritto italiano (1° anno).

Anno 2°:

1. Storia del diritto italiano (2° anno);
2. Filosofia del diritto;
3. Diritto costituzionale;
4. Diritto ecclesiastico;
5. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
6. Diritto romano (1° anno).

Anno 3°:

1. Diritto civile (1° anno);
2. Diritto romano (2° anno);
3. Diritto commerciale;
4. Diritto e procedura penale (1° anno);
5. Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione (1° anno);
6. Diritto internazionale.

Anno 4°:

1. Diritto civile (2° anno);
2. Procedura civile e ordinamento giudiziario;
3. Diritto e procedura penale (2° anno);
4. Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione (2° anno).

Art. 26.

L'ordine degli studi proposto per la laurea in scienze economico-sociali è il seguente:

Anno 1°:

1. Istituzioni di diritto civile;
2. Diritto costituzionale;
3. Economia politica (1° anno);
4. Statistica e demografia;
5. Storia delle istituzioni pubbliche;
6. Istituzioni di diritto penale.

Anno 2°:

1. Economia politica (2° anno);
2. Geografia politica ed economica (1° anno);
3. Istituzioni di diritto commerciale ed industriale;
4. Filosofia del diritto;
5. Politica e legislazione coloniale;
6. Scienza delle finanze e diritto finanziario;

Anno 3°:

1. Dottrine politiche moderne;
2. Politica economica degli Stati moderni;
3. Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione (1° anno);
4. Diritto internazionale pubblico;
5. Istituzioni del risparmio e della previdenza;
6. Geografia politica ed economica (2° anno).

Anno 4°:

1. Diritto internazionale privato;
2. Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione (2° anno);
3. Economia e legislazione bancaria;
4. Legislazione sociale.

Gl'insegnamenti che non sono compresi tra quelli della Facoltà di giurisprudenza sono seguiti presso la Facoltà di scienze politiche.

Art. 27.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi proposto, sostituendo ad una o più fra le materie in esso indicate altrettante materie scelte fra quelle della Facoltà o di altre Facoltà. Il numero delle materie di altre Facoltà non deve in ogni caso essere superiore a quattro e la loro scelta deve essere approvata dalla Facoltà.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non sia stato iscritto ad almeno tre corsi.

Art. 28.

Gli esami di profitto si sostengono per singole materie, salvo che la Facoltà disponga altrimenti ed indichi nel suo manifesto annuale gli eventuali aggruppamenti delle singole discipline.

Gli esami di Diritto civile e commerciale non possono essere dati se prima non sia stato superato l'esame di Istituzioni di diritto civile; nè quello di Diritto romano se prima non siano stati superati gli esami di Istituzioni e di Storia del diritto romano; nè quello di Scienza delle finanze e diritto finanziario e di Economia e legislazione bancaria se prima non siano stati superati gli esami di Economia poli-

tica e di Statistica e demografia; nè quelli di Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione, di Diritto internazionale, di Legislazione sociale, se prima non sia stato superato l'esame di Diritto costituzionale.

Art. 29.

L'esame di laurea in giurisprudenza o in scienze economico-sociali consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione scritta su un tema scelto liberamente dal candidato in una delle materie più strettamente attinenti alla laurea a cui aspira;

b) in una discussione sulla dissertazione e su argomenti affini;

c) nello svolgimento di almeno due su tre tesi orali liberamente scelte dal candidato su materie della Facoltà.

Art. 30.

I laureati in giurisprudenza o in scienze economico-sociali possono essere iscritti al 4° anno per il conseguimento della laurea rispettivamente in scienze economico-sociali e in giurisprudenza, frequentando i corsi e sostenendo gli esami in cinque materie, che saranno caso per caso stabilite dalla Facoltà a seconda dei corsi che lo studente abbia già frequentato.

Art. 31.

I laureati in scienze politiche, forniti di diploma di maturità classica, conseguito da almeno tre anni, possono essere iscritti al 4° anno per il conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze economico-sociali, frequentando i corsi e sostenendo gli esami in cinque materie, che saranno caso per caso stabilite dalla Facoltà a seconda dei corsi che lo studente abbia già frequentato.

Art. 32.

Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso un Istituto di esercitazioni nelle scienze giuridico-sociali.

L'Istituto ha per iscopo di addestrare i giovani nelle ricerche scientifiche e di avviarli allo studio delle fonti e della letteratura nelle varie discipline della Facoltà di giurisprudenza, ed è ordinato come seminario ai sensi dell'art. 23 del Regolamento generale universitario.

Art. 33.

Esso comprende cinque sezioni: la prima di diritto romano e scienze storico-giuridiche, la seconda di diritto privato, la terza di diritto pubblico, la quarta di diritto penale e processuale, la quinta di scienze sociali ed economiche.

I lavori delle sezioni consistono in esercitazioni tecniche, pratiche, ricerche, dissertazioni, dispute e conversazioni scientifiche. Possono anche trovarvi luogo alcuni insegnamenti speciali e complementari, intesi ad integrare la cultura scientifica dei giovani.

A ciascuna sezione appartengono gli insegnanti delle discipline relative.

Nell'Istituto saranno impartiti anche corsi di pratica forense.

Art. 34.

L'Istituto è diretto da uno dei professori stabili di ruolo, eletto annualmente dagli insegnanti dell'Istituto stesso.

E' retto da un Consiglio composto dal Direttore dell'Istituto e di due insegnanti appartenenti alle sezioni dell'Istituto e designati annualmente con votazione complessiva dal Consiglio degli insegnanti.

Art. 35.

Sono ammessi all'Istituto gli studenti iscritti alla Facoltà di giurisprudenza di Pavia e i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in lettere e filosofia.

Gli alunni possono iscriversi in una o più sezioni. L'iscrizione è annuale.

Al termine dell'anno, o quando abbandonino l'Istituto, gli studenti possono ottenere un attestato degli studi seguiti.

Per essere ammessi agli esami di laurea in giurisprudenza, i candidati non provenienti da altra Università devono dimostrare con apposito attestato di avere frequentato almeno due delle sezioni dell'Istituto di esercitazioni; i candidati alla laurea in scienze economico-sociali devono dimostrare di avere frequentato la sezione di scienze sociali ed economiche.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta della Facoltà, stabilisce il contributo da richiedersi agl'iscritti all'Istituto.

CAPO II.

Facoltà di scienze politiche.

Art. 36.

La Facoltà di scienze politiche comprende i seguenti insegnamenti:

1. Storia delle istituzioni pubbliche;
2. Istituzioni di diritto commerciale ed industriale;
3. Istituzioni di diritto penale;
4. Ordinamenti degli Stati moderni;
5. Diplomazia e storia dei trattati;
6. Geografia politica ed economica;
7. Dottrine politiche moderne;
8. Diritto internazionale privato;
9. Diritto internazionale pubblico;
10. Politica economica degli Stati moderni;
11. Istituzioni della previdenza e del risparmio;
12. Economia e legislazione bancaria;
13. Legislazione sociale;
14. Politica e legislazione coloniale;
15. Scienza dell'amministrazione.

La Facoltà si vale inoltre dei seguenti insegnamenti:

a) *della Facoltà di giurisprudenza*:

1. Istituzioni di diritto civile;
2. Economia politica;
3. Statistica e demografia;
4. Diritto costituzionale;
5. Storia del diritto romano;
6. Filosofia del diritto;
7. Diritto ecclesiastico;
8. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
9. Diritto amministrativo.

b) *della Facoltà di lettere*:

1. Storia moderna.

Art. 37.

La durata degli studi è di quattro anni. Nell'ultimo biennio, gli studi sono ripartiti in due sezioni:

Sezione politico-diplomatica, per i giovani che vorranno dedicarsi più particolarmente alle carriere politiche;

Sezione politico-amministrativa, per coloro che vorranno rivolgersi più propriamente alle carriere pubbliche e amministrative.

Al termine degli studi la Facoltà conferisce la laurea in scienze politiche.

Art. 38.

L'ordine degli studi proposto è il seguente:

Anno 1°:

1. Istituzioni di diritto civile;
2. Economia politica;
3. Statistica e demografia;
4. Diritto costituzionale;
5. Storia delle istituzioni pubbliche (1° anno).

Una disciplina a scelta fra le seguenti:

1. Storia del diritto romano;
2. Storia moderna;
3. Filosofia del diritto.

Anno 2°:

1. Istituzioni di diritto commerciale ed industriale;
2. Istituzioni di diritto penale;
3. Diritto ecclesiastico;
4. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
5. Storia delle istituzioni pubbliche (2° anno).

(*Sezione politico-diplomatica*).

Anno 3°:

1. Diritto amministrativo (1° anno);
2. Diritto internazionale pubblico;
3. Dottrine politiche moderne;
4. Ordinamenti degli stati moderni (1° anno);
5. Diplomazia e storia dei trattati (1° anno);
6. Politica e legislazione coloniale;
7. Geografia politica ed economica (1° anno);

Anno 4°:

1. Diritto amministrativo (2° anno);
2. Diritto internazionale privato;
3. Ordinamenti degli Stati moderni (2° anno);
4. Diplomazia e storia dei trattati (2° anno);
5. Geografia politica ed economica (2° anno);
6. Politica economica degli Stati moderni.

(*Sezione politico-amministrativa*).

Anno 3°:

1. Diritto amministrativo (1° anno);
2. Diritto internazionale pubblico;
3. Ordinamenti degli Stati moderni;
4. Scienza dell'amministrazione;
5. Geografia politica ed economica (1° anno);
6. Istituzioni della previdenza e del risparmio.

Anno 4°:

1. Diritto amministrativo (2° anno);
2. Diritto internazionale privato;
3. Politica economica degli Stati moderni;
4. Economia e legislazione bancaria;
5. Legislazione sociale;
6. Geografia politica ed economica (2° anno).

Art. 39.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi proposto, sostituendo ad una o più fra le materie in esso indicate altrettante materie scelte fra quelle elencate all'art. 36 o anche fra quelle di altre Facoltà.

Il numero delle materie di altre Facoltà, che non siano fra quelle di cui all'art. 36, non deve in ogni caso essere superiore a tre e la loro scelta deve essere approvata dalla Facoltà.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non sia stato iscritto ad almeno tre corsi.

Art. 40.

Non può sostenere l'esame di scienza delle finanze, di politica e legislazione coloniale, di politica economica, di economia e legislazione bancaria, lo studente che non abbia superato gli esami di statistica e di economia politica; nè può sostenere gli esami di diritto internazionale pubblico e privato, di diplomazia e storia dei trattati, di scienza dell'amministrazione, di ordinamento degli Stati moderni, di legislazione sociale, di istituzioni della previdenza e del risparmio, lo studente che non abbia superato gli esami di istituzioni di diritto civile, di istituzioni di diritto commerciale e industriale, di diritto costituzionale, di istituzioni di diritto penale.

Art. 41.

Alla Facoltà sono annessi tre Istituti speciali: Istituto di politica estera; Istituto di politica economica; Istituto di studi di diritto pubblico.

Gl'Istituti sono ordinati come seminari, secondo le norme dell'art. 23 del Regolamento generale universitario.

Gl'Istituti hanno per iscopo l'addestramento dei giovani nelle ricerche scientifiche, mediante esercitazioni, dissertazioni, dispute e conversazioni.

Art. 42.

L'Istituto di politica estera studia i problemi dei rapporti fra gli Stati, delle forme e degli sviluppi della civiltà contemporanea.

L'Istituto di politica economica studia i problemi della geografia, dell'economia e delle finanze internazionali, oltrechè i problemi relativi alle colonie.

L'Istituto di diritto pubblico studia i problemi relativi all'ordinamento degli Stati contemporanei e al diritto internazionale pubblico e privato.

Art. 43.

Ogni Istituto è diretto da un professore di ruolo nominato secondo le norme dell'art. 23 del Regolamento generale universitario.

La nomina è fatta per un biennio e può essere successivamente confermata.

Art. 44.

Sono ammessi a frequentare i singoli Istituti gli studenti della Facoltà nonchè gli studenti della Facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia.

Sono ammessi anche i laureati delle sopradette Facoltà che, in base a regolare domanda, ne ottengano l'autorizzazione dal Direttore.

Gli studenti della Facoltà di scienze politiche, per essere ammessi alla laurea, devono aver seguito, per un biennio almeno, gli studi presso due degli Istituti sopra descritti, e devono dare prove della conoscenza di almeno due lingue straniere.

Le norme per l'esame di laurea sono identiche a quelle della Facoltà di giurisprudenza

Art. 45.

Gli alunni di ciascun Istituto possono, al termine di ogni anno, o lasciando l'Istituto, ottenere dal Direttore un attestato dei lavori fatti e dei progressi conseguiti.

Art. 46.

Ogni Istituto ha una propria dotazione e una propria biblioteca, retta da un regolamento speciale.

Art. 47.

Gli esami di profitto si danno per singole materie, salvo che la Facoltà disponga altrimenti ed indichi nel suo manifesto annuale gli eventuali aggruppamenti delle varie discipline.

Art. 48.

Alla Facoltà di scienze politiche possono essere iscritti i giovani forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 49.

I laureati in giurisprudenza o in scienze economico-sociali sono ammessi al 4° anno della Facoltà di scienze politiche, sia per la sezione politico-diplomatica sia per la sezione politico-amministrativa, con l'obbligo di seguire i corsi e dare gli esami in cinque discipline che saranno caso per caso stabilite dalla Facoltà a seconda delle materie che lo studente abbia frequentato per il conseguimento della laurea precedente.

Hanno pure l'obbligo di seguire i lavori in due degli Istituti della Facoltà e di ottenervi l'attestato di profitto.

Art. 50.

I laureati in scienze commerciali ed economiche, i quali siano provveduti di diploma di maturità classica o scientifica, conseguito da almeno tre anni, possono essere iscritti al 4° anno per la laurea in scienze politiche, frequentando i corsi e sostenendo gli esami in sei materie che saranno caso per caso stabilite dalla Facoltà a seconda delle materie ch'essi abbiano frequentato per il conseguimento della precedente laurea.

Art. 51.

I laureati di altre Facoltà sono ammessi a quell'anno di corso che sarà determinato caso per caso dalla Facoltà, che stabilirà il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto d'esame e consiglierà l'ordine degli studi.

Art. 52.

Le tasse e sopratasse scolastiche sono fissate nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti per la Facoltà di giurisprudenza.

Per le iscrizioni agli Istituti della Facoltà sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione una tassa di laboratorio.

CAPO III.

Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 53.

La Facoltà di lettere e filosofia comprende i seguenti insegnamenti:

1. Lingua e letteratura italiana;
2. Lingua e letteratura latina;
3. Lingua e letteratura greca;
4. Storia antica;
5. Storia moderna;
6. Filosofia;
7. Storia della filosofia;
8. Pedagogia;
9. Geografia;
10. Glottologia indo-europea;
11. Filologia romanza;
12. Archeologia;
13. Indologia ariana;
14. Paleografia e diplomatica;
15. Storia dell'arte medioevale e moderna;
16. Istituzioni civili, militari e religiose del Medio Evo.

Altri insegnamenti potranno essere aggiunti su proposta della Facoltà, sentito il Senato accademico, e con deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 54.

La Facoltà conferisce le seguenti lauree: laurea in lettere, laurea in filosofia.

Il corso degli studi per il conseguimento dell'una o dell'altra laurea ha la durata di quattro anni.

Art. 55.

Per il primo biennio è proposto il seguente piano di studi:

Anno 1°:

Lingua e letteratura italiana (1° anno);
Lingua e letteratura latina (1° anno);
Lingua e letteratura greca (1° anno);
Storia antica (1° anno);
Storia moderna (1° anno);
Glottologia indo-europea;
Geografia;
Filologia romanza.

Anno 2°:

Lingua e letteratura italiana (2° anno);
Lingua e letteratura latina (2° anno);
Lingua e letteratura greca (2° anno);
Storia moderna (2° anno);
Storia antica (2° anno);
Storia della filosofia;
Filosofia.

Lo studente però è libero di variare questo piano, sostituendo ad una o più fra le materie in esso indicate altrettante fra le materie insegnate nella Facoltà, purchè il numero delle materie risultante sia uguale a quello del piano proposto.

Art. 56.

Dopo il primo biennio, e ad ogni modo prima dell'esame di laurea, è obbligatoria, sia per i candidati alla laurea in lettere, sia per i candidati alla laurea in filosofia, una prova scritta di latino, consistente in una composizione su tema dato, da svolgere sotto sorveglianza.

I laureati in lettere che aspirano alla laurea in filosofia e i laureati in filosofia che aspirano alla laurea in lettere sono dispensati dal ripetere detta prova.

Art. 57.

Il secondo biennio ha per fine di dare agli studenti un'adeguata preparazione critica nella specializzazione da essi prescelta.

Art. 58.

All'inizio del secondo biennio lo studente può sciegliere un piano di studio corrispondente ad una delle sezioni di cui all'articolo seguente.

Art. 59.

Per il secondo biennio sono proposti i seguenti piani di studio:

I. — *Sezione di filologia classica*:

Lingua e letteratura latina;
Lingua e letteratura greca;
Storia antica;
Archeologia;
Glottologia indo-europea;
Istituzioni civili, militari e religiose del Medio Evo.

II. — *Sezione di filologia moderna*:

Lingua e letteratura italiana;
Filologia romanza;
Storia moderna;
Paleografia;
Due materie a scelta.

III. — *Sezione di linguistica*:

Indologia ariana;
Filologia romanza;
Glottologia indo-europea;
Lingua e letteratura greca;
Lingua e letteratura latina;
Una materia a scelta.

IV. — *Sezione di storia*:

Storia antica;
Storia moderna;
Geografia;
Archeologia;
Storia del diritto romano, oppure storia del diritto italiano (secondo che lo studente presceglie gli studi di storia antica o quelli di storia moderna);
Istituzioni civili, militari e religiose del Medio Evo.

V. — *Sezione di filosofia*:

Filosofia;
Storia della filosofia;
Pedagogia;
Economia politica;
Due materie a scelta.

Lo studente inoltre è libero di variare il piano prescelto sostituendo ad una o più delle materie in esso indicate altrettante materie tra quelle insegnate nella Facoltà di lettere o in altre Facoltà, purchè il loro numero non risulti inferiore a sei e non siano più di due le materie prescelte che appartengono ad altre Facoltà. La scelta di queste ultime deve essere approvata dalla Facoltà di lettere.

Art. 60.

Delle sezioni, di cui all'articolo precedente, le prime quattro conducono alla laurea in lettere, la quinta alla laurea in filosofia.

Art. 61.

Per la validità di ogni anno del corso si richiede l'iscrizione ad almeno due materie.

Art. 62.

Gli esami di profitto si sostengono per singole materie, salvo che la Facoltà non disponga altrimenti ed indichi nel suo manifesto annuale gli eventuali aggruppamenti delle varie materie.

Art. 63.

L'esame di laurea consiste:

a) in una dissertazione scritta su tema scelto liberamente dal candidato in una delle materie della Facoltà appartenenti alla sezione da lui seguita nel secondo biennio;

b) in una discussione su due argomenti pertinenti a due materie della Facoltà, scelti liberamente dal candidato.

La dissertazione scritta è esaminata da una Sottocommissione di almeno tre professori, la quale, prima che il candidato sia introdotto, riferisce alla Commissione plenaria, dichiarando se il candidato stesso sia o no da ammettere alla discussione orale.

Art. 64.

I laureati in lettere e i laureati in filosofia, per ottenere rispettivamente anche la laurea in filosofia e la laurea in lettere, possono iscriversi al 4° anno del rispettivo corso di studi e debbono superare gli esami che saranno indicati dalla Facoltà caso per caso.

I laureati in giurisprudenza che aspirano alla laurea in lettere o a quella in filosofia possono essere iscritti al 3° anno, alle condizioni che saranno indicate dalla Facoltà caso per caso.

I laureati provenienti da altre Facoltà possono essere iscritti alla Facoltà di lettere ed ammessi ad un anno di corso dopo il primo per decisione della Facoltà caso per caso, purchè siano forniti del diploma di maturità classica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per cui si concede l'abbreviazione.

CAPO IV.

Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 65.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 66.

La Facoltà di medicina e chirurgia comprende i seguenti insegnamenti:

1. Fisica;
2. Chimica;
3. Botanica;
4. Anatomia comparata;
5. Zoologia e biologia generale;
6. Anatomia umana normale ed embriologia;
7. Fisiologia;
8. Patologia generale;
9. Anatomia topografica;
10. Farmacologia e tossicologia;
11. Medicina operatoria;
12. Anatomia patologica;
13. Patologia medica;
14. Patologia chirurgica;
15. Igiene e polizia medica;
16. Semeiotica e clinica medica;
17. Semeiotica e clinica chirurgica;
18. Clinica psichiatrica e neuropatologica;
19. Clinica ostetrico-ginecologica;
20. Clinica dermosifilopatica;
21. Clinica otorinolaringojatrica;
22. Clinica oculistica;
23. Clinica pediatrica;

24. Medicina legale;
25. Radiologia, elettrologia e terapia fisica;
26. Istologia;
27. Chimica fisiologica e chimica fisica;
28. Batteriologia;
29. Parassitologia;
30. Odontoiatria;
31. Traumatologia e ortopedia.

Art. 67.

L'ordine degli studi proposto per la laurea in medicina e chirurgia è il seguente:

Anno 1°:

Fisica;
Chimica;
Botanica;
Zoologia e biologia generale;
Anatomia comparata;
Anatomia umana normale ed embriologia;
Istologia;
Fisiologia.

Anno 2°:

Anatomia umana normale;
Fisiologia;
Chimica fisiologica;
Patologia generale;
Batteriologia;
Parassitologia.

Anno 3°:

Patologia generale;
Anatomia topografica;
Farmacologia e tossicologia;
Medicina operatoria;
Igiene e polizia medica;
Semeiotica medica;
Semeiotica chirurgica.

Anno 4°:

Anatomia patologica;
Patologia medica;
Patologia chirurgica;
Clinica oculistica;
Clinica otorinolaringojatrica;
Clinica neuropatologica (Semeiotica);
Traumatologia e ortopedia;
Odontojatria;
Radiologia, elettrologia e terapia fisica.

Anno 5°:

Clinica medica;
Clinica chirurgica;
Clinica psichiatrica e neuropatologica;
Clinica ostetrico-ginecologica;
Clinica dermosifilopatica;
Clinica pediatrica;
Anatomia patologica;
Medicina legale.

Anno 6°:

Clinica medica;
Clinica chirurgica;
Clinica ostetrico-ginecologica.

Art. 68.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi proposto, purchè il numero complessivo delle materie alle quali s'iscriva e nelle quali superi l'esame durante tutto il corso universitario non sia inferiore a 22.

Art. 69.

Gli esami di profitto per la laurea in medicina e chirurgia sono ordinati nel modo seguente:

1. Fisica;
2. Chimica;
3. Botanica;
4. Zoologia, Anatomia e fisiologia comparate;
5. Anatomia umana normale ed embriologia, istologia;
6. Anatomia topografica;
7. Medicina operatoria;
8. Fisiologia, Chimica fisiologica e chimica fisica;
9. Farmacologia;
10. Patologia generale, Batteriologia e Parassitologia;
11. Igiene e polizia medica;
12. Patologia chirurgica;
13. Otorinolaringojatria;
14. Odontojatria;
15. Patologia medica;
16. Clinica oculistica;
17. Anatomia patologica;
18. Clinica dermosifilopatica;
19. Clinica psichiatrica e clinica neuropatologica;
20. Medicina legale;
21. Clinica pediatrica;
22. Clinica ostetrico-ginecologica;
23. Clinica medica e Radiologia;
24. Clinica chirurgica, Traumatologia e ortopedia.

La Facoltà può disporre altrimenti, indicando le variazioni nel manifesto annuale.

Art. 70.

Il numero d'insegnamenti, che lo studente deve frequentare in ciascuno dei sei anni di corso, non può essere inferiore a tre.

Lo studente non può essere ammesso a nessun esame di profitto in qualsiasi Clinica generale o speciale se prima non abbia superato quelli di Anatomia normale, di Fisiologia e di Patologia generale.

Art. 71.

Gli studenti provenienti da altre Università non possono presentarsi all'esame di laurea se non dimostrino di essere stati interni per un anno in un Istituto di biologia e per un anno in una clinica. L'anno di internato in Clinica può però essere sostituito da due anni di internato in un Istituto di biologia.

Art. 72.

L'esame di laurea in medicina e chirurgia consiste:

nella presentazione di una dissertazione scritta e nella discussione su la detta dissertazione;

oppure:

nella discussione di due temi fra i tre che il laureando deve presentare.

La dissertazione scritta e i tre temi debbono essere presentati in segreteria 20 giorni prima dell'apertura della sessione e accettati dal Preside.

Art. 73.

I laureati in scienze naturali o in agraria possono essere iscritti al terzo anno; qualora essi abbiano già frequentato un corso biennale di anatomia umana con le relative esercitazioni, un corso biennale di fisiologia, e un corso annuale di patologia generale e ne abbiano superato i relativi esami, possono essere iscritti al quarto anno.

I laureati in matematica, in fisica, in chimica e farmacia possono essere iscritti al secondo anno; qualora essi abbiano già dato gli esami di botanica, zoologia, anatomia comparata e fisiologia, seguono le condizioni dei laureati di cui al numero 1.

I laureati in medicina veterinaria seguono la condizione dei laureati di cui al n. 1.

Coloro che sono forniti del diploma in farmacia possono essere iscritti al secondo anno.

I laureati in ingegneria possono essere iscritti al secondo anno.

I laureati in filosofia e lettere e i laureati in giurisprudenza possono essere iscritti al secondo anno.

Per ottenere l'iscrizione i laureati o diplomati di cui ai precedenti commi devono essere forniti del prescritto titolo di studi medi richiesto per l'immatricolazione conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per cui si concede l'abbreviazione di corso.

La Facoltà, tenendo conto degli studi da essi compiuti, stabilisce il piano degli studi e determina il numero delle materie che debbono frequentare e di cui debbono superare gli esami per conseguire la nuova laurea.

CAPO V.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 74.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

in matematica;
in fisica;
in chimica;
in scienze naturali;
in fisica e matematica.

Art. 75.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali comprende i seguenti insegnamenti:

1. Fisica sperimentale;
2. Fisica superiore;
3. Fisica terrestre;
4. Chimica generale ed inorganica;
5. Chimica organica;
6. Chimica-fisica;
7. Chimica industriale;
8. Zoologia;
9. Anatomia e fisiologia comparate;
10. Anatomia umana;
11. Antropologia, etnografia e paleontologia;
12. Botanica;
13. Mineralogia;
14. Geologia;
15. Geografia;
16. Paleontologia;
17. Analisi algebrica;
18. Analisi infinitesimale;
19. Analisi superiore;
20. Geometria analitica;
21. Geometria proiettiva con disegno;
22. Geometria descrittiva con disegno;
23. Geometria superiore;
24. Meccanica razionale;
25. Fisica matematica;
26. Geodesia;
27. Matematica complementare;
28. Corso speciale di matematica per i chimici e naturalisti;
29. Disegno d'ornato ed architettura elementare.

Art. 76.

Queste materie di insegnamento sono integrate da esercitazioni e internati di laboratorio secondo quanto sarà indicato nel manifesto annuale degli studi.

Art. 77.

L'ordine degli studi per la laurea in matematica è il seguente:

1° *biennio.*

Fisica sperimentale (biennale);
Chimica generale ed inorganica;
Analisi algebrica;
Geometria analitica;
Disegno d'ornato ed architettura elementare (biennale);
Analisi infinitesimale;
Geometria descrittiva con disegno.

2° *biennio.*

Tipo *A.*

Meccanica razionale;
Analisi superiore;
Geometria superiore;
Fisica matematica;
Due materie a scelta tra Geodesia, Matematiche complementari (un anno) e Fisica superiore con esercizi.

Tipo *B.*

Meccanica razionale;
Matematiche complementari (biennale);
Analisi superiore o Geometria superiore;
Fisica matematica;
Geodesia o Fisica superiore.

Art. 78.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi proposto per la laurea in matematica purchè prenda inscrizione e superi gli esami di profitto in almeno tredici materie tra quelle indicate ai nn. 1, 2, 4, 5, 13, 14, 17 a 27, 29 dell'art. 75.

Art. 79.

L'ordine degli studi proposto per la laurea in fisica è il seguente:

1° *biennio.*

Come per la laurea in matematica.

2° *biennio.*

Meccanica razionale;
Mineralogia;
Fisica superiore (biennale);
Fisica matematica;
Fisica superiore e complementi di fisica;
Una materia a scelta fra Fisica terrestre, Analisi superiore, Chimica, Fisica, Geodesia, od altre materie che possono essere indicate dalla Facoltà.

E' obbligatoria la frequenza nel laboratorio di Fisica per due anni e nel laboratorio di Chimica per un anno.

Prima di presentarsi all'esame di laurea lo studente, qualora provenga dal Liceo classico, deve superare una prova di disegno a mano libera.

Art. 80.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi proposto per la laurea in fisica purchè prenda iscrizione e superi gli esami di profitto in almeno dodici materie fra quelle indicate ai nn. 1 a 6, 13, 17 a 26 dell'art. 75.

Art. 81.

L'ordine degli studi proposto per la laurea in chimica è il seguente:

1° *biennio.*

Fisica sperimentale (biennale);
Chimica generale ed inorganica;
Chimica organica;
Corso speciale di matematica (biennale);
Mineralogia con esercizi;
Esercizi di fisica;
Esercizi di analisi chimica qualitativa;
Una materia a scelta fra Chimica bromatologica, Chimica agraria (corso libero), Applicazioni di chimica organica e inorganica (corso libero) ed altre materie che potranno essere indicate dalla Facoltà.

2° *biennio.*

Chimica fisica (biennale);
Chimica farmeceutica e tossicologica;
Chimica industriale;
Tre materie a scelta come sopra;
Esercizi di fisica (semestrale);
Esercizi di chimica analitica e quantitativa;
Esercizi di preparazioni organiche e inorganiche.

Art. 82.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi proposto per la laurea in chimica purchè prenda iscrizione e superi gli esami di profitto in almeno dodici materie tra quelle indicate ai nn. 1, 4 a 7, 13, 28 dell'art. 75, e quelle della Scuola di farmacia, di chimica agraria, di chimica industriale, che sono annualmente indicati nel manifesto della Facoltà.

E' obbligatoria inoltre la frequenza per tre semestri nel laboratorio di fisica e per tre anni in quello di chimica.

Art. 83.

L'ordine degli studi proposto per la laurea in scienze naturali è il seguente:

1° *biennio.*

Fisica sperimentale;
Chimica generale ed inorganica;
Botanica;
Zoologia;
Corso speciale di matematiche;
Chimica organica;
Anatomia e fisiologia comparate;
Mineralogia;
Geologia;
Esercitazioni di chimica;
Esercitazioni di fisica.

2° *biennio.*

Paleontologia;
Geografia;
Anatomia umana;
Antropologia, etnografia e paleontologia.

E' obbligatoria per la tesi la frequenza di due anni in un laboratorio scelto fra anatomia comparata, botanica, geologia, mineralogia, zoologia.

Lo studente deve inoltre frequentare i quattro laboratori rimanenti (2 per anno).

Art. 84.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi proposto per la laurea in scienze naturali purchè prenda iscrizione e superi gli esami di profitto in almeno tredici materie tra quelle indicate ai nn. 1 a 6, 8 a 16, 17 dell'art. 75; deve inoltre frequentare per un biennio un laboratorio di scienze naturali e per un anno gli altri quattro laboratori di scienze naturali, di chimica e di fisica.

Art. 85.

L'ordine degli studi proposto per la laurea in fisica e matematica è il seguente:

1° *biennio.*

Le medesime materie consigliate per il primo biennio per la laurea in matematica (art. 77), con l'aggiunta della Chimica organica al secondo anno.

2° *biennio.*

Meccanica razionale;
Fisica superiore e complementi di fisica, con esercizi;
Matematiche complementari;
Un corso a scelta fra Analisi superiore, Geometria superiore, Geodesia, Mineralogia, Fisica terrestre.

E' obligatoria:

1. La frequenza per due anni del laboratorio di fisica, dei quali uno per gli esercizi di misura ed uno per preparazione di esperienze scolastiche;
2. La frequenza per un anno del laboratorio di chimica per preparazione di esperienze scolastiche.

Prima di presentarsi all'esame di laurea lo studente, qualora provenga dal Liceo classico, dovrà superare una prova di disegno a mano libera.

Art. 86.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi proposto per la laurea in fisica e matematica purchè prenda iscrizione e superi gli esami di profitto in almeno undici materie fra quelle indicate ai nn. 1 a 5, 13, 17 a 27 dell'art. 75.

Art. 87.

Nessun anno di studio è valido, se lo studente non abbia preso iscrizione ad almeno tre corsi, compresi quelli di esercitazioni.

Art. 88.

Gli esami di profitto si danno per singole materie, salvo che la Facoltà disponga altrimenti e indichi i relativi aggruppamenti nel manifesto annuale.

Le esercitazioni di laboratorio sono seguite da esami pratici obbligatori per il conseguimento della laurea.

Art. 89.

Per tutti gli esami di laurea i candidati debbono presentare una dissertazione scritta e sostenere le prove indicate per ogni laurea:

Laurea in matematica.

Tipo *A*.

1. Due esami di cultura sugli aggruppamenti seguenti:
   a) analisi superiore, geometria superiore;
   b) fisica matematica, geodesia;
2. Discussione orale sulla dissertazione.

Tipo *B*.

1. Due esami di cultura sugli aggruppamenti seguenti:
   a) analisi superiore, geometria superiore;
   b) fisica matematica, geodesia e fisica superiore;
2. Discussione orale sulla dissertazione.

Laurea in fisica.

1. Discussione sulla dissertazione;
2. Discussione di almeno due su tre argomenti orali liberamente scelti dal candidato su materie diverse da quella della dissertazione scritta.

Laurea in chimica.

1. Discussione sulla dissertazione e sulle prove pratiche;
2. Discussione di almeno due su tre argomenti orali liberamente scelti dal candidato su materie diverse da quella della dissertazione scritta.

Laurea in scienze naturali.

1. Prova pratica sulla materia scelta per la dissertazione scritta;
2. Due colloqui di cultura a gruppi secondo lo schema seguente:
   a) botanica, zoologia, anatomia e fisiologia comparate, paleontologia;
   b) mineralogia, geologia, geografia e paleontologia;
3. Discussione orale sulla dissertazione scritta.

Tanto la prova pratica quanto gli esami a gruppi saranno sostenuti dal candidato prima della discussione della tesi davanti a Sottocommissioni scelte dalla Facoltà tra i Commissari della laurea.

Laurea in scienze fisiche e matematiche.

1. Una prova pratica di fisica;
2. Un esame orale di fisica e matematica, destinato ad accertare la cultura del candidato nelle materie che si insegnano nelle Scuole medie entro i limiti corrispondenti al grado più elevato di queste e nei loro rapporti con gli studi superiori;
3. Discussione sulla dissertazione scritta.

Art. 90.

Coloro che abbiano conseguito una laurea possono conseguirne un'altra nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali alle seguenti condizioni:

A) *Per la laurea in matematica*:

I laureati in fisica o ingegneria che intendono conseguire la laurea in matematica (tipo *A* o tipo *B*), oppure la laurea in scienze fisiche e matematiche, possono essere iscritti al quarto anno con l'obbligo di frequentare e sostenere gli esami per quel numero di corsi prescritti per il conseguimento della laurea cui aspirano e che ancora non abbiano superati.

I laureati in chimica, o chimica e farmacia, o scienze naturali, possono essere iscritti al secondo anno con l'obbligo di frequenza e di esame per quel numero di corsi non comuni alla laurea in matematica ed a quella già da loro conseguita.

B) *Per la laurea in fisica*:

I laureati in matematica o ingegneria possono essere iscritti al terzo anno con l'obbligo di frequenza e di esame per il corso di chimica organica e per quel numero di corsi non comuni alla laurea in fisica ed a quella già da loro conseguita, e con l'obbligo di frequenza ai laboratori di fisica e di chimica.

I laureati in matematica, i quali abbiano superato un esame annuale di fisica superiore e seguito per un anno il corso di esercizi di fisica, possono essere iscritti al quarto anno con l'obbligo di sostenere un secondo esame annuale di fisica superiore, quello di chimica organica e quel numero di altri esami non comuni, e di frequentare i laboratori di chimica e di fisica.

I laureati in chimica, o chimica e farmacia, o scienze naturali, possono essere iscritti al secondo anno con gli obblighi di frequenza e di esame sopra stabiliti nel 1° comma.

C) *Per la laurea in chimica*:

I laureati in matematica o fisica o ingegneria o chimica e farmacia o scienze naturali possono essere iscritti al terzo anno, con l'obbligo di frequenza e di esame per il numero di corsi non comuni.

D) *Per la laurea in scienze naturali*:

I laureati in matematica o fisica o fisica e matematica o ingegneria o chimica e farmacia possono essere iscritti al terzo anno con l'obbligo di frequenza e di esami per il numero di corsi non comuni.

Per coloro che, forniti di altra laurea non contemplata dal presente articolo, volessero conseguire una delle lauree conferite dalla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali la Facoltà determina caso per caso l'anno di corso al quale possono essere iscritti, stabilisce il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esami per il conseguimento della nuova laurea, e consiglia l'ordine degli studi.

In tutti i casi contemplati nel presente articolo gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito almeno tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione.

CAPO VI.

Scuola di perfezionamento in scienze biologiche.

Art. 91.

La Scuola di perfezionamento in scienze biologiche è annessa alla Facoltà di scienze.

Vi possono essere iscritti i laureati in scienze naturali e in medicina e chirurgia. L'ammissione di laureati e diplomati di altre Facoltà o Scuole può essere consentita su parere del Consiglio della Scuola se gli aspiranti per la loro preparazione e coltura risultino idonei a frequentarla con profitto e siano forniti di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 47 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 92.

Il Direttore della Scuola è nominato dalla Facoltà di scienze.

Art. 93.

Il corso è biennale.

Gli studenti, che non le abbiano frequentate durante il corso normale della propria laurea, debbono frequentare le seguenti materie:

Anno 1°:

Zoologia sistematica;
Botanica sistematica;
Paleontologia;
Istologia;
Fisiologia umana (1° anno);
Patologia generale (1° anno).

Anno 2°:

Fisiologia umana (2° anno);
Patologia generale (2° anno);
Anatomia comparata descrittiva;
Chimica fisiologica (corso semestrale).

Debbono inoltre seguire, nel primo o nel secondo anno, le lezioni speciali di embriologia, batteriologia e parassitologia, antropologia ed etnografia.

E' facoltativa l'iscrizione alla biogeografia.

E' obbligatoria la frequenza per due anni in un laboratorio a scelta dello studente e la frequenza per un anno in un altro laboratorio che non sia compreso fra quelli della Facoltà, dalla quale lo studente proviene.

Art. 94.

Gli esami di profitto per il conseguimento del diploma sono ordinati nel modo seguente:

1. Zoologia sistematica - Paleontologia;
2. Anatomia comparata descrittiva - Antropologia - Etnografia;
3. Botanica sistematica;
4. Istologia - Embriologia;
5. Fisiologia e chimica fisiologica;
6. Patologia generale - Batteriologia e parassitologia;
7. Biogeografia (facoltativo).

Art. 95.

L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su un tema scelto liberamente dal candidato in una delle materie costitutive della Scuola.

Art. 96.

Le tasse e sopratasse dovute dagli iscritti alla Scuola di perfezionamento in scienze biologiche sono quelle stabilite per la Facoltà di scienze.

CAPO VII.

Scuola di farmacia.

Art. 97.

La Scuola di farmacia conferisce i seguenti titoli:

Laurea in chimica e farmacia;

Diploma in farmacia.

Art. 98.

I seguenti insegnamenti sono propri della Scuola:

1. Chimica farmaceutica e tossicologica;
2. Materia medica (farmacognosia e farmacologia);
3. Chimica bromatologica;
4. Tecnica ed industrie chimiche e farmaceutiche;
5. Analisi chimica.

La Scuola oltre agli insegnamenti sopra elencati si vale degli insegnamenti di altre Facoltà che saranno indicati nel manifesto annuale a norma dell'art. 3 del Regolamento generale universitario.

Art. 99.

L'ordine degli studi proposto per la laurea in chimica e farmacia è il seguente:

1° *biennio*:

1. Fisica sperimentale (biennale);
2. Chimica generale ed inorganica;
3. Anatomia e fisiologia comparate;
4. Chimica organica;
5. Botanica con esercizi;
6. Mineralogia;
7. Chimica farmaceutica e tossicologica (1ª parte);
8. Analisi chimica;
9. Esercizi di fisica;
10. Esercizi di analisi chimica qualitativa (*nel laboratorio di chimica generale*);
11. Preparazioni chimiche-farmaceutiche (*nel laboratorio di chimica farmaceutica*).

2° *biennio*:

1. Chimica farmaceutica e tossicologia (2ª parte);
2. Esercitazioni di tossicologia e ricerche di impurezze dei medicamenti (*nel laboratorio di chimica farmaceutica*);
3. Materia medica con esercizi;
4. Igiene con esercizi;
5. Chimica bromatologica;
6. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa (*nel laboratorio di chimica generale*);
7. Tecnica ed industrie chimiche farmaceutiche;
8. Esercizi di bromatologia e zoochimica (*nel laboratorio di chimica farmaceutica*);
9. Svolgimento della tesi di laurea.

Anno 5°:

Pratica libera presso una farmacia per la durata di 12 mesi; di questi almeno quattro devono decorrere dall'ultimo esame di profitto. In ogni caso, per presentarsi agli esami di laurea in chimica e farmacia, lo studente deve aver compiuto cinque anni di regolare iscrizione.

Lo studente non può iscriversi alle diverse esercitazioni di chimica se prima non abbia superato l'esame di chimica generale ed inorganica.

Art. 100.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi proposto per la laurea in chimica e farmacia purchè prenda iscrizione e superi gli esami di profitto in almeno tredici materie fra quelle elencate all'art. 98 e fra quelle delle Facoltà di scienze e di medicina che sono annualmente indicate nel manifesto della Scuola, segua inoltre un corso di esercizi di fisica e frequenti per due anni un laboratorio di chimica generale e per tre anni quello di chimica farmaceutica.

Art. 101.

L'ordine degli studi proposto per il diploma in farmacia è il seguente:

Anno 1°-3°:

1. Fisica sperimentale;
2. Chimica generale ed inorganica;
3. Chimica organica;
4. Botanica;
5. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
6. Analisi chimica;
7. Esercizi di analisi chimica (*nel laboratorio di chimica farmaceutica*);
8. Chimica bromatologica;
9. Mineralogia;
10. Tecnica ed industrie chimico-farmaceutiche;
11. Preparazioni chimico-farmaceutiche e ricerca di impurezze dei medicamenti (*nel laboratorio di chimica farmaceutica*);
12. Materia medica;
13. Esercizi di farmacognosia;
14. Esercizi di botanica.

Anno 4°:

Pratica libera presso una farmacia per la durata di 12 mesi; di questi almeno quattro devono decorrere dall'ultimo esame di profitto. In ogni caso, per presentarsi all'esame di diploma in farmacia, lo studente deve aver compiuto quattro anni di regolare iscrizione.

Lo studente non può iscriversi alle diverse esercitazioni di chimica se prima non abbia superato l'esame di chimica generale ed inorganica.

Art. 102.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi proposto per il diploma in farmacia purchè prenda iscrizione e

superi gli esami di profitto in almeno dieci materie fra quelle elencate all'articolo 98.

Lo studente deve inoltre frequentare per un anno il laboratorio di botanica e di farmacognosia e per un biennio quello di chimica farmaceutica.

Art. 103.

Gli esami di profitto per la Scuola di farmacia si danno per singola materia, salvo quanto possa annualmente disporre in contrario il Consiglio della Scuola, che ne renderà informati gli studenti nel manifesto degli studi.

Art. 104.

L'esame di laurea in chimica e farmacia consiste:

a) In tre prove di analisi chimica: qualitativa, quantitativa e tossicologica, da eseguirsi sotto la sorveglianza di almeno quattro membri della Commissione esaminatrice nel laboratorio di chimica farmaceutica;

b) Nella prova di analisi (impurezze) e preparazione di due prodotti farmaceutici estratti a sorte, da eseguirsi come sopra;

c) Nella presentazione di una dissertazione scritta di carattere possibilmente sperimentale, sopra un argomento, liberamente scelto dal candidato, di chimica farmaceutica e di materie strettamente affini alla farmacia;

d) In una discussione sulla detta dissertazione;

e) Nello svolgimento di almeno due fra tre argomenti orali scelti dal candidato in materie diverse tra loro e da quella a cui si riferisce la dissertazione scritta.

Le anzidette prove si svolgono alla fine del quarto anno di corso. Alla fine del quinto, e controllato mediante attestati l'espletamento dell'anno di pratica farmaceutica, si svolge davanti alla stessa Commissione un nuovo esame, destinato all'accertamento della perizia professionale necessaria, con riconoscimenti di piante e droghe medicinali e interrogazioni sulla tecnica farmaceutica.

Art. 105.

L'esame di diploma in farmacia consiste:

a) in un'analisi qualitativa, che il candidato eseguisce nel laboratorio di chimica farmaceutica sotto la sorveglianza di due membri della Commissione esaminatrice, alla quale ne rende conto con apposita relazione scritta;

b) nell'analisi e preparazione di due prodotti farmaceutici estratti a sorte, da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica, sotto la sorveglianza del Direttore;

c) in una prova orale, in cui il candidato è tenuto alla discussione ragionata sulle prove precedenti e a rispondere ad interrogazioni sui soggetti più comuni e più importanti dell'analisi chimica.

Le anzidette prove si svolgono alla fine del terzo anno di corso. Alla fine del quarto, e compiuta la pratica farmaceutica, si svolge il secondo esame di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 106.

I laureati in scienze naturali, o in fisica, o in medicina e chirurgia o in agraria, possono essere ammessi al terzo anno per la laurea in chimica e farmacia con l'obbligo di frequentare quel numero di corsi e di esercitazioni e di superare gli esami mancanti e prescritti per detta laurea e di compiere la pratica farmaceutica.

I laureati in chimica possono essere ammessi al quarto anno, per la laurea in chimica e farmacia, purchè frequentino o abbiano frequentato per un biennio il corso di chimica farmaceutica e tossicologica con i relativi esercizi, e quel numero di corsi che sono indicati per la laurea in chimica e farmacia, e ne superino gli esami.

Coloro che hanno conseguito il diploma in farmacia possono essere ammessi al terzo anno per la laurea in chimica e farmacia, purchè seguano i corsi e superino gli esami in quelle discipline che saranno indicate, caso per caso, dalla Scuola.

Per i provvisti di altre lauree o diplomi, la Scuola determinerà caso per caso se e quale abbreviazione possa essere concessa.

In tutti i casi indicati nel presente articolo l'iscrizione non può essere concessa a chi non sia fornito del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione alla Scuola di farmacia, conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per cui è concessa l'abbreviazione.

Art. 107.

I laureati in chimica possono essere ammessi al quarto anno per il diploma in farmacia, purchè frequentino od abbiano frequentato per un anno il corso biennale di chimica farmaceutica e tossicologica con i relativi esercizi e purchè frequentino od abbiano frequentato quel numero di corsi e relativi esercizi che sono indicati per il diploma e ne superino o ne abbiano superato gli esami.

I laureati in fisica, o in scienze naturali, o in medicina e chirurgia, o in agraria, o in veterinaria possono essere ammessi al terzo anno quando comprovino d'aver seguito per un anno il corso biennale di chimica farmaceutica e tossicologica con i relativi esercizi e purchè frequentino o abbiano frequentato quel numero di corsi e relativi esercizi che sono indicati per il diploma e ne superino o ne abbiano superati gli esami.

Per i provvisti di altre lauree o diplomi la Scuola determinerà caso per caso se e quale abbreviazione possa essere concessa.

In tutti i casi indicati nel presente articolo l'iscrizione non può essere concessa a chi non sia fornito del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione alla Scuola di farmacia, conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per cui è concessa l'abbreviazione.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione
FEDELE.

Numero di pubblicazione 2436.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 2129.

Approvazione dello statuto della Regia scuola d'ingegneria di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto l'art. 62 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, numero 119;

Veduto il Regolamento generale universitario approvato col R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Udito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della Regia Scuola d'ingegneria di Palermo, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 117. — COOP

Statuto della Regia Scuola d'ingegneria di Palermo.

Art. 1.

La R. Scuola d'ingegneria di Palermo ha per fine d'impartire l'istruzione scientifica e tecnica necessaria a conseguire la laurea in ingegneria civile, in ingegneria industriale, in ingegneria mineraria e in architettura.

Art. 2.

Per l'ammissione al primo anno della Scuola è necessario avere seguito tutti i corsi di un biennio propedeutico istituito presso una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in dipendenza dell'art. 8 del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585, o presso una Scuola di ingegneria quinquennale e aver superato i relativi esami.

A coloro i quali provengano da Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, presso cui non esista il biennio propedeutico per l'ingegneria, saranno applicate le norme degli articoli 72 e 73 del Regolamento generale universitario.

Art. 3.

Nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia Università di Palermo, il corso biennale propedeutico comprende gl'insegnamenti seguenti:

Anno 1°:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale), I corso;
2. Fisica sperimentale, I corso;
3. Chimica generale ed inorganica;
4. Chimica organica (programma ridotto);
5. Geometria analitica e proiettiva;
6. Architettura elementare e disegno d'ornato, I corso;
7. Geometria descrittiva.

Anno 2°:

1. Analisi matematica, II corso;
2. Meccanica razionale ed elementi di statica grafica;
3. Mineralogia;
4. Fisica sperimentale, II corso;
5. Architettura elementare e disegno d'ornato, II corso.

Art. 4.

Le materie obbligatorie della Scuola sono le seguenti:

(Gli insegnamenti segnati con (*) sono impartiti presso l'Accademia di belle arti, quelli segnati con (**) presso la Università).

Anno 1°:

Per gli allievi ingegneri civili:

1. Fisica tecnica;
2. Chimica applicata ai materiali da costruzione;
3. Applicazioni di geometria descrittiva;
4. Meccanica applicata alle costruzioni;
5. Cinematica e dinamica applicata;
6. Architettura generale;
7. Geologia applicata;
8. Elettrotecnica.

Per gli allievi ingegneri industriali:

1. Fisica tecnica;
2. Chimica analitica;
3. Disegno di macchine;
4. Meccanica applicata alle costruzioni;
5. Cinematica e dinamica applicata;
6. Architettura generale;
7. Geologia generale e applicata;
8. Elettrotecnica.

Per gli allievi ingegneri minerari:

1. Fisica tecnica;
2. Chimica analitica;
3. Disegno di macchine;
4. Meccanica applicata alle costruzioni;
5. Cinematica e dinamica applicata;
6. Geologia applicata;
7. Elettrotecnica;
8. Fisica chimica (**).

Per gli allievi architetti:

1. Fisica tecnica;
2. Chimica applicata ai materiali da costruzione;
3. Applicazioni di geometria descrittiva;
4. Meccanica applicata alle costruzioni;
5. Architettura generale;
6. Geologia applicata.

Anno 2°:

Per gli allievi ingegneri civili:

1. Elettrotecnica;
2. Idraulica;
3. Macchine termiche ed idrauliche;
4. Topografia e geodesia operativa;
5. Architettura tecnica;
6. Tecnologie meccaniche.

Per gli allievi ingegneri industriali:

1. Elettrotecnica;
2. Idraulica;
3. Macchine termiche ed idrauliche;
4. Tecnologie meccaniche;
5. Topografia e geodesia operativa;
6. Chimica tecnologica;
7. Costruzione e composizione di macchine.

Per gli allievi ingegneri minerari:

1. Elettrotecnica;
2. Idraulica;
3. Macchine termiche e idrauliche;
4. Tecnologie meccaniche;
5. Chimica analitica;
6. Costruzione e composizione di macchine;
7. Giacimenti minerari;
8. Metallurgia e metallografia.

Per gli allievi architetti:

1. Architettura (*);
2. Decorazione policroma (*);
3. Prospettiva (*);
4. Storia dell'arte (*);
5. Plastica ed ornato (*);
6. Topografia;
7. Architettura tecnica;
8. Idraulica.

Anno 3°:

Per gli allievi ingegneri civili:

1. Ferrovie;
2. Strade;

3. Economia ed estimo;
4. Costruzioni idrauliche;
5. Igiene;
6. Materie giuridiche;
7. Architettura tecnica;
8. Ponti.

Per gli allievi ingegneri industriali:

1. Ferrovie;
2. Chimica tecnologica;
3. Tecnologie meccaniche;
4. Misure ed impianti elettrici;
5. Igiene;
6. Materie giuridiche;
7. Coltivazione delle miniere.

Per gli allievi ingegneri minerari:

1. Topografia e geodesia operativa;
2. Chimica tecnologica;
3. Misure ed impianti elettrici;
4. Coltivazione delle miniere;
5. Preparazione dei minerali;
6. Metallurgia speciale;
7. Materie giuridiche;
8. Igiene.

Per gli allievi architetti:

1. Architettura (*);
2. Decorazione policroma (*);
3. Prospettiva (*);
4. Plastica ed ornato (*);
5. Storia dell'arte (*);
6. Igiene;
7. Materie giuridiche;
8. Architettura tecnica.

Nella Scuola si impartiscono inoltre insegnamenti facoltativi di lingua inglese e tedesca.

Art. 5.

Gl'insegnamenti della Scuola possono essere semestrali, annuali e biennali a seconda dello sviluppo che il Consiglio della Scuola reputi opportuno dare a ciascuno di essi.

Art. 6.

Gl'insegnamenti sono impartiti mediante lezioni teoriche, dimostrative e sperimentali, mediante esercitazioni pratiche e visite. Queste fanno parte dei rispettivi corsi e sono obbligatorie.

Art. 7.

Alla fine di ogni anno scolastico il Consiglio della Scuola provvede al coordinamento dei programmi degli insegnamenti e delle esercitazioni per l'anno successivo, in modo che nessuna parte sia omessa e nessuna ripetuta. A tale scopo, ogni professore è tenuto a consegnare al Direttore, entro il mese di maggio, il programma dettagliato del corso che intende svolgere.

Il Consiglio stabilisce altresì l'orario delle lezioni e delle esercitazioni per ciascuna materia.

Art. 8.

I corsi a titolo privato, per gli studenti che vi si iscrivono, hanno valore legale eguale a quello dei corrispondenti corsi a titolo ufficiale, e sono dichiarati pareggiati, quando si svolgono nello stesso numero di ore settimanali e su programma conforme a quello del corso ufficiale corrispondente, e sempre che il libero docente sia fornito dei mezzi sperimentali e dimostrativi necessari.

Art. 9.

I liberi docenti debbono presentare al Consiglio della Scuola i loro programmi nel termine fissato all'art. 7; e il Consiglio delibera in proposito nella stessa seduta in cui provvede al coordinamento dei corsi impartiti a titolo ufficiale.

Pei liberi docenti che per la prima volta intendano tenere il corso nella Scuola d'ingegneria di Palermo, il termine per la presentazione del programma è protratto fino ad un mese prima dell'inizio dell'anno accademico, e il Consiglio provvede separatamente.

Art. 10.

I professori possono accertarsi, mediante appelli, della frequenza degli allievi alle lezioni.

Dei risultati dei colloqui tenuti durante l'anno, nonchè delle esercitazioni scritte e grafiche e sperimentali, si terrà conto nel dare il voto di profitto.

Art. 11.

Le escursioni, le visite tecniche e i viaggi d'istruzione, proposti dai singoli professori ed approvati dal Consiglio della Scuola, formano parte integrante degli insegnamenti.

Art. 12.

Lo studente al momento della iscrizione riceverà dalla segreteria, oltre la tessera di cui all'art. 69 del Regolamento generale universitario, un libretto d'iscrizione, nel quale ogni anno saranno segnati i corsi da seguire e le firme di frequenza degli insegnanti. Sullo stesso libretto la segreteria farà annotazione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 13.

Lo studente ha l'obbligo di sostenere esami sopra tutte le materie elencate nel piano di studi.

Il Consiglio della Scuola, alla fine di ciascun anno accademico, può stabilire aggruppamenti di materie, per le quali l'anno successivo vi sarà un unico esame, annunziandoli nel manifesto a stampa, di cui all'art. 3 del Regolamento generale universitario.

Lo studente conserverà però il diritto di sostenere gli esami per singole materie o per gruppi, secondo le norme vigenti nell'anno in cui fu iscritto nella Scuola.

Art. 14.

Gli esami di profitto e quelli di laurea hanno luogo, di regola, alla chiusura annuale dei corsi.

Lo studente il quale abbia ottenuto di potersi presentare ad un esame di profitto o di laurea in epoca diversa da quella stabilita dal 1° comma dell'art. 83 del Regolamento generale universitario, e non sia stato approvato, non potrà presentarsi allo stesso esame di profitto o di laurea se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla data della riprovazione.

Agli effetti della tassa di esame e in ogni caso agli effetti dell'ammissione ai benefici della Cassa scolastica gli esami eventualmente sostenuti all'inizio del nuovo anno accademico e non oltre il 30 novembre saranno considerati come pertinenti all'anno accademico precedente.

Art. 15.

Gli studenti possono ottenere il passaggio da una ad altra Sezione alle condizioni che, caso per caso, vengono determinate dal Consiglio della Scuola.

Art. 16.

Le Commissioni per gli esami di profitto su singole materie sono costituite, dal professore ufficiale della materia su

cui verte l'esame e da due membri di cui uno libero docente o cultore della materia o di materia affine.

Per gli esami a gruppo valgono le norme dell'art. 86, comma 2°, del Regolamento generale universitario.

In nessun caso il numero dei componenti d'una Commissione può essere inferiore a tre.

Art. 17.

L'esame di laurea, a cui sono ammessi i candidati che abbiano superato tutti gli esami di profitto del biennio e della Scuola, consiste in un interrogatorio sui lavori eseguiti e su argomenti studiati nel triennio della Scuola e sopra un progetto particolareggiato compilato durante l'ultimo semestre sotto la sorveglianza dei professori e degli assistenti.

Art. 18.

Le Commissioni per gli esami di laurea si compongono di regola, oltre che del presidente, di cinque a nove professori ufficiali della Scuola e di un libero docente.

Art. 19.

Agli studenti possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:

1. L'ammonizione;
2. L'interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. La sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;
4. L'esclusione temporanea dalla Scuola.

L'applicazione della prima di queste pene viene fatta dal Direttore.

Le tre ultime devono essere pronunziate dal Consiglio della Scuola.

Tutte le pene sono rese esecutive dal Direttore.

Art. 20.

L'allievo viene informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione del Consiglio in sede disciplinare. L'incolpato ha diritto di presentare difese scritte, e di essere sentito nelle sue discolpe.

Art. 21.

Delle pene di 2°, 3° e 4° grado viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente e tutte vengono segnate nella carriera scolastica.

Della pena di 4° grado si dà inoltre comunicazione a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Le punizioni disciplinari pronunciate in altre Università o Istituti superiori si applicano anche nella Scuola d'ingegneria di Palermo, se il colpito vi si trasferisca o chieda comunque di esservi iscritto.

Art. 22.

Il Direttore può ordinare la temporanea chiusura dei corsi che diano occasioni a inconvenienti o disordini di qualsiasi natura.

Art. 23.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori degli edifici della Scuola, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 24.

Il Consiglio della Scuola potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 25.

Ogni studente deposita annualmente presso la segreteria, nel ricevere il suo libretto d'iscrizione, una somma che per ciascun anno di corso viene determinata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio della Scuola.

Questa somma è spesa in favore del giovane, sia per provvederlo dei trasporti in via ordinaria e per ferrovia, quando gli occorra di prendere parte a gite d'istruzione, sia per sua quota di concorso nelle spese per le esercitazioni pratiche nei laboratori.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

REGIO DECRETO 18 novembre 1926.
Dichiarazione di pubblica utilità dell'impianto di un raccordo ferroviario fra lo stabilimento della ditta Cosimo Amato e la stazione ferroviaria di Caserta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 25 gennaio 1925, n. 138, col quale fu approvato, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto presentato dalla ditta Amato, fu Antonio, con mulino e pastificio in San Benedetto di Caserta, per il raccordo ferroviario fra il detto stabilimento e la stazione di Caserta;

Visto l'altro Nostro decreto 15 aprile 1926, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio successivo al registro 7 lavori pubblici, foglio 2467, col quale il termine assegnato per la esecuzione delle espropriazioni e dei lavori contemplati nel progetto suaccennato è stato prorogato al 25 gennaio 1927;

Ritenuto che durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione ferroviaria ha prescritto alla ditta Amato che la distanza tra l'asse del binario della linea Napoli-Foggia e l'asse del binario di raccordo debba, in dipendenza della progettata elettrificazione di quella linea statale, aumentare da metri 3.565 previsti nel piano particolareggiato a metri 5.15;

Vista la domanda 8 luglio 1926 presentata dalla ditta Amato perchè la dichiarazione di pubblica utilità sia estesa alla zona di terreno attigua a quella contemplata nel progetto approvato con il Nostro decreto 25 gennaio 1925, n. 138, e che è indispensabile di occupare per condurre a termini il divisato raccordo;

Visto il progetto di tale maggiore occupazione portante il bollo annullato in data 12 marzo 1926 dell'ufficio del registro di Napoli;

Udito il Consiglio di Stato;

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, nonchè l'art. 34 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, e respingendosi ogni opposizione, il succennato progetto presentato dalla ditta Cosimo Amato per l'occupazione di terreni attigui a quelli considerati nel R. decreto 25 gennaio 1925, n. 138, concernente l'impianto di un raccordo ferroviario fra lo stabilimento della predetta ditta e la stazione ferroviaria di Caserta.

Art. 2.

Per la esecuzione delle maggiori espropriazioni e dei lavori contemplati nel progetto succitato è assegnato il termine di sei mesi dalla data del presente decreto ed è conseguentemente prorogato il termine per l'impianto del divisato raccordo, di cui al R. decreto 15 aprile 1926.

Art. 3.

Il Governo si riserva ampia facoltà di modificare e di sopprimere anche l'esercizio del raccordo ferroviario in parola, senza compenso, qualora lo ritenga necessario per esigenze di servizio.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1926.

Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 4 settembre 1925 col quale il signor Ferrazzi Giuseppe di Giuseppe venne, fra gli altri, autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino;

Considerato che detto agente di cambio ha rassegnato le dimissioni in data 31 ottobre 1926;

Decreta:

Con effetto dal 31 ottobre 1926 sono accettate le dimissioni del signor Ferrazzi Giuseppe di Giuseppe, da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 17 dicembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

ERRATA-CORRIGE.

Nel decreto Ministeriale in data 20 novembre 1926, che reca norme per il rilascio dei certificati di abilitazione a disimpegnare il servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 269 del 22 novembre 1926, per errore di copia trasmessa, nell'allegato A, nell'8° rigo del n. 1, là dove dice: « Motori a benzina e a gas pesante » deve leggersi: « Motori a benzina e a olio pesante », come risulta dal testo originale.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio di bonifica « Circogno Inferiore », in provincia di Venezia.

Con R. decreto 18 novembre 1926, registrato dalla Corte dei conti il 5 dicembre successivo al registro 21, foglio 8192, è stato costituito il Consorzio di bonifica di prima categoria « Circogno Inferiore » per l'esecuzione delle opere di bonificamento di una parte del territorio compreso fra la Piave Nuova e la Livenza Viva in provincia di Venezia (n. 43 della tabella annessa al testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256).

A formare la Deputazione provvisoria del nuovo ente sono stati designati i signori De Zuliani avv. Giuseppe, Crico dott. Lorenzo e Fabris Lino Natale.

MINISTERO DELL'INTERNO

Ruoli di anzianità del personale della pubblica sicurezza.

In ottemperanza della disposizione di cui all'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degl'impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, con supplemento al n. 20 del Bollettino ufficiale del personale dell'11 luglio 1926 di questo Ministero, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità dei marescialli e dei brigadieri del corpo degli agenti di pubblica sicurezza alla data di costituzione del corpo (1° luglio 1925).

A mente di tale articolo, i sottufficiali interessati potranno, nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente avviso, presentare gli eventuali reclami per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi d'importazione da valere dal 26 al 31 dicembre 1926 è stata fissata in L. 432, rappresentanti 100 dazio nominale e 332 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 24 dicembre 1926

Francia	88.14	New York	22.238
Svizzera	429.36	Dollaro Canadese	22.22
Londra	107.838	Oro	429.09
Olanda	8.91	Belgrado	39.25
Spagna	340.25	Budapest (pengo)	0.0313
Belgio	3.09	Albania (Franco oro)	4.305
Berlino (Marco oro)	5.295	Norvegia	5.60
Vienna (Schillinge)	3.16	Polonia (Sloty)	—
Praga	65.80	Rendita 3,50 %	60.05
Romania	11 —	Rendita 3,50 % (1902)	55 —
Russia (Cervonetz)	114.82	Rendita 3 % lordo	39 —
Peso argentino oro	20.95	Consolidato 5 %	77.55
Peso argentino carta	9.22	Obbligazioni Venezie 3,50 %	60.375

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 2ª **Pubblicazione.** — (Elenco n. 18)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	197916	60 —	Marasco Maria, Francesca, Domenico e *Giuseppe* di Alfonso, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Napoli.	Marasco Maria, Francesca, Domenico e *Giuseppa* di Alfonso minori sotto la p. p. del padre, domic. a Napoli.
»	408792	85 —	Vairo *Benedetta* fu Achille, minore sotto la p. p. della madre Marco Teresa fu Natale, ved. di Vairo Achille, domic. in Albenga (Genova).	Vairo *Filippina Arcangela Matilde* fu Achille, minore ecc. come contro.
P. N. 5 %	36380	25 —	*Napoletano* Giuseppe di Costantino, domiciliato a Castel S. Giorgio (Salerno), vincolata.	*Napoletani* Giuseppe di Costantino, domic. come contro, vincolata.
3.50 % A	41295	70 —	Bibiano Emma fu Luigi, *moglie* di Federico Federico di Ciro, domic. a Spezia.	Bibiano Emma fu Luigi, *minore emancipata sotto la curatela marito* Federico Federico di Ciro, domic. a Spezia.
3.50 %	465601	350 —	Fara *Beatrice* fu Alberico minore sotto la p. p. della madre Gattoni Giulia fu Giulio, vedova di Fara Alberico, domic. a Milano, vincolata.	Fara *Bice* fu Alberico, minore ecc. come contro.
3.50 %	620670	434 —	Intestata come la precedente, domic. a Pallanza (Novara), libera.	Intestata come la precedente, domic. a Pallanza (Novara), libera.
Cons. 5 %	379576	1,015 —	Alvarez de Toledo *Illam* di *Illam*, minore sotto la p. p. della madre Fiocca Beatrice, domic. a Napoli.	Alvarez de Toledo *Illan* di *Illan*, minore ecc. come contro.
»	128672	500 —	Valobra *Armando* di *Arturo* minore sotto la p. p. del padre, domic. a Genova.	Valobra *Arnaldo* di *Aron*, minore ecc. come contro.
»	205066	265 —	Taurisano Cristina, Rosa e Giuseppina di Crescenzo, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Nola (Caserta) e figli nascituri dal medesimo; con usufrutto vitalizio a Sarnelli *Cristina* fu Generoso vedova Taurisano Antonio.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Sarnelli *Maria-Cristina* ecc. come contro.
»	214461	525 —	Taurisano Emilia fu Antonio, moglie di Maccaro Cipriano, domic. a Nola (Caserta); con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	216121	525 —	Taurisano Immacolata fu Antonio, moglie di Napoletano Pietro; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	398239	125 —	Lucibello Maria fu Francesco, vedova Gambardella Vincenzo, domic. a Napoli, con usufrutto vitalizio a Lucibello *Maddalena* fu Ferdinando, nubile, domic. a Napoli.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Lucibello *Maria Maddalena* fu Ferdinando, nubile, domic. a Napoli.
Buoni Tesoro quinquennali 12ª emiss.	468	Cap. 5,500 —	Ferrari Renzo } di *Prospero*, minori sotto la p. p. del padre.	Ferrari Renzo } di *Pietro*, minori ecc. come contro.
	469	» 5,500 —	Ferrari Nella	Ferrari Nella
	470	» 5,500 —	Ferrari *Bianca*	Ferrari *Archilde*
	251604	660 —	Cavallo Rosa fu Leonardo, moglie di De Marino Arcangelo fu *Luigi* domic. a Marano (Napoli), vincolata.	Cavallo Rosa fu Leonardo, moglie di De Marino Arcangelo fu *Domenico*, domic. a Marano (Napoli), vincolata.
	159295	3,000 —	Costantini Cesare e Roberto fu Giulio, minori sotto la p. p. della madre Tedeschi *Irma* fu Cesare, vedova Costantini Giulio, domic. a Torino.	Costantini Cesare e Roberto fu Giulio, minori sotto la p. p. della madre Tedeschi *Ernesta detta Irma* fu Cesare ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
Cons. 5 %	151371	2,500 —	Intestata come la precedente, domic. in Ancona.	Intestata come la precedente, domic. in Ancona.
»	139102	185 —	Marcenaro *Mario* e Caterina fu Pietro, minori sotto la p. p. della madre Tassara Teresina (e Teresa nella 2ª rendita) fu Giuseppe, vedova di Marcenaro Pietro, domic. a Genova, la 2ª rendita è con usufrutto vitalizio a Tassara Teresa fu Giuseppe, vedova di Marcenaro Pietro, domiciliato a Genova.	Marcenaro *Bartolomeo-Virgilio-Mario detto Mario* e Caterina fu Pietro, minori ecc. come contro e con usufrutto vitalizio come contro.
»	294942	195 —		
»	351828	1,500 —	Raimonda Pietro di Pietro, domic. a S. Colombano Canavese (Torino).	Raimonda Pietro di Pietro, *minore*, *sotto la p. p. del padre*, domic. come contro.
»	351829	1,500 —	Raimonda Linda di Pietro, *nubile*, domic. come sopra.	Raimonda Linda di Pietro, *minore* ecc. come la precedente.
3.50 %	574944	28 —	*Tarditi* Michele — fu Carlo, minori sotto la p. p. della madre Cordera Paola fu Antonio, vedova di *Tarditi* Carlo domic. a Strambino (Torino).	*Tardito* Michele — fu Carlo, minori sotto la p. p. della madre Cordera Paola fu Antonio, vedova di *Tardito* Carlo, domic. a Strambino (Torino).
»	574947	28 —	*Tarditi* Maria	*Tardito* Maria
»	574945	28 —	*Tarditi* Antonio	*Tardito* Antonio
Cons. 5 %	229106	620 —	De Pisapia Maria di Carlo, moglie di Pisapia Anselmo fu Alfonso, domic. a Cava dei Tirreni (Salerno); dotale della titolare e con usufrutto vitalizio a Cinque *Carmela* fu Ferdinando, moglie di De Pisapia Carlo, domic. a Cava dei Tirreni.	Intestata come contro; dotale della titolare e con usufrutto vitalizio a Cinque *Maria-Carmela* fu Ferdinando, moglie ecc. come contro.
»	427311	615 —	De Pisapia Ada fu Carlo, nubile, domic. come la precedente e con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	427312	615 —	De Pisapia Ida fu Carlo, nubile, domic. come la precedente e con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro e con usufrutto vitalizio come la precedente.
Buono Tes. novenn. 4ª serie	880	Cap. 6,000 —	Debandi *Camilla* di Marziano, nubile.	Debandi *Politea-Camilla* di Marziano, nubile.
Buono Tesoro sett. 2ª serie	123	» 40,000 —	Albertini Benedetto fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Rotondi *Elisabetta* vedova Albertini.	Albertini Benedetto fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Rotondi *Augusta-Giulia-Elisabetta-Maria*, vedova Albertini.
	127	» 42,000 —		
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	1284	» 1,000 —	Bertolino Maria fu Stefano, minore sotto la p. p. della madre Rudellat Carolina vedova Bertolino; con usufrutto vitalizio a Perotti *Michele* fu Pietro.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Perotti *Giovanni-Michele* fu Pietro.
»	1285	» 2,700 —	Bertolino Giacomo fu Battista; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	858	» 24,000 —	Montanari Orfea e *Cesidio* di Augusto, minori sotto la p. p. del padre.	Montanari Orfea e *Cegidio* di Augusto, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	236450	240 —	*Giovenzana* Angioletta fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Conconi Marta fu Ambrogio, vedova Giovanzana, domic. a Vaprio d'Adda (Milano).	*Giovanzana* Angioletta fu Carlo, minore ecc. come contro.
»	52143	275 —	Stancanelli Annetta di *Antonio*, vedova di Bertolani Emanuele, domic. a Novara di Sicilia (Messina).	Stancanelli Annetta di *Antonino*, vedova ecc. come contro.
»	403683	540 —	Posa *Ermelinda* di Nicola, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Napoli.	Posa *Carmelinda* di Nicola, ı me contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove no notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 dicembre 1926.

Il direttore genera